Aspetti generali e comuni

| n. | F.A.Q. | Risposta |
|----|--|--|
| 67 | delegazione convenzionale di | In applicazione delle prescrizioni recate dall'art. 1270 c.c., il dipendente, una volta presentata l'istanza per una delegazione convenzionale di pagamento, ha facoltà di revocarla sino a quando l'amministrazione non ha assunto l'obbligazione nei confronti del delegatario. Successivamente a detto momento, il dipendente può chiedere la revoca, sempreché sia trascorso il previsto periodo minimo di dodici mesi per le trattenute stipendiali, ma limitatamente alle sole delegazioni convenzionali di pagamento disposte a favore di un ente rientrante nel perimetro, come delineato per le finalità in discorso, delle ONLUS o degli enti mutualistici. |
| 68 | appartenenza del dipendente che ha in corso una delegazione convenzionale di pagamento, l'obbligo di comunicare all'istituto delegatario le eventuali variazioni nella situazione | L'ufficio di appartenenza del dipendente che ha in corso una delegazione convenzionale di pagamento, per ragioni di economia procedimentale nonché per il principio di pertinenza e non eccedenza, avrà cura di comunicare all'istituto delegatario solamente le eventuali variazioni della retribuzione – dovute per effetto delle varie vicende finanziarie che possono interessare il pagamento di somme afferenti al rapporto di lavoro (ad esempio, aspettativa senza assegni, conguagli fiscali, ecc.) – le quali non consentano, a causa dell'incidenza sullo stipendio del dipendente medesimo, di garantire la regolarità delle trattenute mensili da destinare all'istituto delegatario. Di converso, quindi, non va data comunicazione dell'esistenza di variazioni stipendiali, pur quantitativamente significative, che risultino, però, di fatto ininfluenti in ordine al rapporto di delegazione convenzionale di pagamento, non rivelandosi idonee, in particolare, a incidere sulla misura della trattenuta operata. |
| 69 | dovessero ricorrere i presupposti, l'Amministrazione di appartenenza del dipendente fornisce il proprio assenso nel caso di trattenute stipendiali superiori al limite ordinario del 40%, fermo restando il rispetto della garanzia di assicurare al medesimo dipendente almeno la | I limiti quantitativi previsti per le trattenute stipendiali, oltre a costituire una forma di tutela, principalmente economica, per il dipendente, sono posti pure a garanzia della sua professionalità e della piena libertà di giudizio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, connotati dalla cura di un interesse |

| n. | F.A.Q. | Risposta |
|----|--|--|
| 70 | I dipendenti neoassunti, durante lo svolgimento del periodo di prova, possono avvalersi – per contratti di finanziamento, contratti di assicurazione, ecc. – dell'istituto della | Per quanto riguarda la delegazione convenzionale di pagamento— istituto, almeno per i finanziamenti, cui il dipendente accede usualmente avendo in corso già una cessione del quinto dello stipendio— si ritiene che una certa stabilità giuridica del rapporto di impiego o di lavoro sia comunque necessaria. Sul punto, deve rilevarsi che la giurisprudenza, per quanto attiene al periodo di prova, si è orientata nel ritenere che anche nel rapporto di impiego pubblico valgono sostanzialmente i principi validi per il rapporto di lavoro subordinato di diritto comune (Corte costituzionale, sent. n. 189 del 22 dicembre 1980, nonché Corte di cassazione, sez. lavoro, sent. n. 16224 del 27 giugno 2013). Così, nei rapporti di lavoro "privatizzati" alle dipendenze di una pubblica amministrazione, è stato affermato che il potere di recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale, non sussistendo l'onere di provarne la giustificazione, ancorché l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa della prova, consistente nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza (Corte di Cassazione, sez. lavoro, sent. n. 21586 del 13 agosto 2008). In altre parole, la pubblica amministrazione, nella veste di datore di lavoro, è sempre titolare del potere discrezionale di valutare il lavoratore in prova, fattispecie diversa da quella della giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, per cui va escluso che il generale obbligo di motivazione possa spostare, nell'ipotesi in argomento, l'onere della prova sul datore di lavoro (in tal senso, Corte di Cassazione, sez. lavoro, sent. n. 23061 del 5 novembre 2007, e sent. n. 143 dell'8 gennaio 2008). Quanto sopra induce a ritenere che, sotto il profilo strettamente giuridico, il dipendente pubblico, nel corso del periodo di prova, non possa vantare, a rigore, una stabilità nel rapporto di impiego, stante l'ampiezza del potere di recesso riconosciuta alla pubblica amministrazion |

Modulistica

| n. | F.A.Q. | Risposta |
|----|---|---|
| 71 | facsimile di istanza di delegazione di pagamento per i contratti di finanziamento (circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015, Allegato E), in | La <i>Nota</i> ⁽²⁾ del facsimile di istanza di delegazione di pagamento per i contratti di finanziamento, relativamente ai documenti da produrre a corredo, indica di " <i>Allegare documentazione in originale o copia autenticata</i> " concernente la garanzia del prestito. Al riguardo, ricorrendo le previsioni recate dal D.P.R. n. 445/2000, può essere prodotta, in alternativa, una pertinente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non occorrendo necessariamente documentare la garanzia del prestito con un atto originale o in copia autenticata. Infatti, l'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 prevede, tra l'altro, che, nei rapporti con la pubblica amministrazione, i fatti a diretta conoscenza dell'interessato possono essere da egli comprovati mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il dichiarante, sotto la propria responsabilità, deve dare dimostrazione di conoscere le sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per il caso di dichiarazioni mendaci. Ciò precisato, si è dell'avviso che, a fini di maggior chiarezza e trasparenza, l'anzidetta <i>Nota</i> ⁽²⁾ del menzionato facsimile possa essere, all'occorrenza, convenientemente modificata come segue: " <i>Allegare documentazione in originale o copia autenticata oppure, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà</i> ." |
| 72 | contemplata dalle istruzioni diramate in materia di delegazioni convenzionali di pagamento, può essere prevista della modulistica ulteriore, finalizzata, ad esempio, a dimostrare l'avvenuta erogazione del | In via generale, si sottolinea che la modulistica inerente alle |

| n. | F.A.Q. | Risposta |
|----|---|---|
| 73 | Per dimostrare l'avvenuta erogazione del finanziamento al dipendente – ovvero, nel caso di rinnovo o di sostituzione di un finanziamento in corso, la dimostrazione dell'estinzione del finanziamento precedente – l'istituto mutuante, in luogo dell'apposita comunicazione, peraltro trasmissibile anche per posta elettronica, può utilizzare un tracciato | Sì. Sul punto, si ricorda che, per perfezionare il processo gestionale sulle trattenute stipendiali fondate su una delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento, è necessario fornire la pertinente dimostrazione in merito all'avvenuta erogazione del finanziamento stesso al dipendente nonché, per i casi di rinnovo o di sostituzione, all'avvenuta estinzione del finanziamento precedente. Solo dopo tale dimostrazione potranno essere applicate le trattenute stipendiali |
| | | affinità, quanto all'aspetto in discorso, con le delegazioni convenzionali di pagamento per i contratti di finanziamento. |
| 74 | introdotti dalla circolare 3 giugno 2005, n. 21/RGS – possono essere sostituiti da un semplice attestato di | In via preliminare, si ricorda che il modello B rappresenta sostanzialmente un'attestazione di servizio utile per la richiesta di un finanziamento (modello utilizzabile nel caso di cessione del quinto dello stipendio e di piccolo prestito, ma anche di delegazione convenzionale di pagamento), mentre il modello B-1 è finalizzato ad ottenere la c.d. "messa in quota", cioè la garanzia da parte dell'amministrazione di aver preso nota del debito del dipendente e, quindi, di aver "prenotato" la misura della relativa trattenuta sulla partita stipendiale. Si tratta, in ultima analisi, di documenti di semplice natura informativa e istruttoria per l'istituto mutuante, essendo diretti a suffragare la richiesta di finanziamento avanzata dal dipendente e, in quanto tali, sono da ritenersi, a rigore, non indispensabili. Infatti, il loro rilascio è legato, in definitiva, a un'apposita richiesta dell'istituto mutuante che, nell'ambito della valutazione sulla concessione del finanziamento, espone, di solito, la necessità di ottenere una simile documentazione. Ciò precisato, è rimessa alle valutazioni dell'istituto mutuante reputare sufficiente la produzione di un attestato di servizio in luogo dei modelli B e B/1. |

Finanziamenti

| | T | |
|-------|---|--|
| n. | | - |
| n. 75 | convenzionale di pagamento a fronte della quale, a causa di varie ragioni (ad esempio, per incapienza), non siano state operate le trattenute stipendiali per un dato periodo, qualora l'istituto delegatario abbia attivato le previste garanzie, ottenendo il soddisfacimento del credito vantato dalla compagnia assicurativa, quest'ultima, in qualità di soggetto subentrante, può surrogarsi nella delegazione convenzionale di pagamento e incassare direttamente le rate del finanziamento dante causa, a suo | Risposta In via preliminare, occorre svolgere qualche considerazione generale in tema di surrogazione. La surrogazione può definirsi come una variazione soggettiva del rapporto obbligatorio, poiché il terzo, che ha adempiuto in luogo del debitore originario, subentra nelle ragioni del creditore soddisfatto. La funzione della surrogazione è, pertanto, individuata nella soddisfazione dell'interesse del creditore e non, invece, nella liberazione del debitore, il quale resta, infatti, obbligato nei confronti del terzo adempiente. La surrogazione, quindi, dà luogo ad una successione nello stesso diritto, perché, sebbene sia diverso il creditore, il rapporto obbligatorio rimane inalterato nel suo contenuto. Il terzo surrogante acquista, così, il medesimo diritto di cui era titolare il precedente creditore per cui avviene, analogamente alla cessione del credito, non un fenomeno estintivo-costitutivo, ma una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio. Il pagamento, nel soddisfare l'interesse del creditore originario, non realizza l'adempimento dell'obbligazione iniziale, che non si estingue. Tra l'altro, nella surrogazione, il pagamento deve essere stato effettuato in nome e per conto del debitore, senza che esista, tra il debitore e il terzo, alcun vincolo che renda il pagamento imputabile direttamente al primo (come avviene, ad esempio, nella delegazione). Per l'art. 1201 c.c., poi, la manifestazione della volontà del creditore originario di surrogare il terzo nei propri diritti verso il debitore deve avvenire in modo espresso, contestualmente al pagamento, ed essere formulata in modo da consentire al terzo di portarla a conoscenza del debitore per far valere la successione del credito. La manifestazione del consenso non deve rivestire alcuna forma particolare e non deve essere dichiarata mediante formule sacramentali, ma non può essere tacita o raggiunta per comportamento concludente. Non è, invece, necessaria l'accettazione del debitore (e degli eventuali terzi garanti), né la notificazione (o la comunic |
| | | convenientemente i relativi rapporti, anche per quanto attiene agli oneri amministrativi, che restano parimenti dovuti. |
| L | | onen animisuativi, ene restano parimenti dovuti. |

| n. | F.A.Q. | Risposta |
|----|---|--|
| 76 | Ai fini dell'eventuale stipula di un contratto di finanziamento da estinguere per mezzo di una delegazione convenzionale di pagamento, è possibile che i docenti incaricati annuali di religione, stante il diritto loro riconosciuto al rinnovo dell'incarico di anno in anno, possano | Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, emanato con il decreto legislativo n. 297/1994, ha attributo a tutti gli insegnanti di religione cattolica lo status di nearicati annuali. I contratti collettivi nazionali di lavoro hanno, poi, inquadrato tale tipologia di insegnanti tra il personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato, pur riconoscendo loro il diritto alla conferma del contratto, qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalla legge, equiparandoli, inoltre, al personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato in materia di ferie, permessi, assenze e aspettative, purché siano in servizio con orario completo e da più di quattro anni. Dal quadro normativo vigente, in sintesi, si può ricavare la distinzione tra insegnanti di religione stabilizzati — caratterizzati dall'avere una anzianità superiore a quattro anni, l'incarico ad orario completo e l'equiparazione, sotto il profilo del trattamento economico, al personale di ruolo — e non stabilizzati, privi, cioè, dei predetti requisti. Ciò posto, ancorché gli insegnanti di religione cattolica stabilizzati hanno il diritto alla conferma del contratto annuale — poiché equiparati ai docenti a tempo indeterminato sotto vari aspetti — restano delle differenze giuridiche che si riverberano sull'istituto della delegazione convenzionale di pagamento. Invero, la stabiliza del posto di lavoro per tali insegnanti non è garantita, atteso che la revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica da parte dell'ordinario diocesano contratto in quanto fa venir meno il diritto al rinnovo del contratto. Solamente per i docenti di religione cattolica da parte dell'ordinario diocesano comporta il loro collocamento in posizione di esubero, con la possibilità di ricollocamento in un altro insegnamento. Tutto ciò considerato, le caratteristiche del rapporto di lavoro dei docenti di religione cattolica con incarico annuale, benché stabilizzati, non appaiono idonee a superare le prescrizioni re |

| n. | F.A.Q. | Risposta |
|----|---|--|
| 77 | finanziamento da parte del dipendente, come avviene il rimborso | Può accadere, essenzialmente a seguito di un'estinzione anticipata da parte del dipendente del finanziamento contratto con l'istituto mutuante, che siano operate uno o più trattenute stipendiali in eccesso, per uno sfasamento temporale delle comunicazioni in proposito. In una simile evenienza – ferma restando la facoltà del dipendente di sollecitare, tramite apposita istanza, il rimborso delle trattenute subite in eccedenza – sarà cura del competente ufficio del trattamento economico disporre autonomamente il rimborso delle somme trattenute in eccesso. A margine, va ricordato che la data della fine effettiva del finanziamento può essere evinta tanto dal conto estintivo quanto dalla pertinente liberatoria. |
| 78 | Dove è possibile rinvenire ulteriori indicazioni relativamente al <i>Flusso finanziarie</i> ? | Per quanto concerne il procedimento <i>Flusso finanziarie</i> , allo scopo di agevolare ulteriormente gli operatori, è stata fornita una serie di maggiori indicazioni, consultabile ai seguenti indirizzi internet: - http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/Flusso-Finanziarie/Amministrative/ relativamente a questioni di natura amministrativa; - http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/Flusso-Finanziarie/Tecniche/ per i profili di natura prettamente tecnica. |
| 79 | | Sì. L'utilizzo della PEC da parte dell'istituto finanziario o bancario è assolutamente necessario non solo per poter |
| 80 | finanziarie, sarà possibile per il medesimo istituto continuare ad avvalersi in parallelo, per le delegazioni convenzionali di | No. Infatti, una volta perfezionata l'adesione al processo dematerializzato <i>Flusso finanziarie</i> , l'istituto finanziario o bancario non potrà più continuare ad utilizzare, per la trasmissione dei documenti, il tradizionale canale cartaceo, giacché solo in tal modo si scongiura efficacemente il rischio di creare duplicazioni e di innescare errori, conseguendo nello stesso tempo un concreto obiettivo di semplificazione |
| 81 | riservato esclusivamente alla sola | No. Anche per la trattazione delle richieste concernenti la cessione del quinto dello stipendio, gli istituti finanziari o bancari potranno avvalersi del processo <i>Flusso finanziarie</i> . |

Assicurazioni

| n. | F.A.Q. | Risposta |
|----|---|--|
| 82 | delegazione convenzionale di pagamento nel caso di polizze | No. Nel ricordare che la disciplina dei contratti di assicurazione, anche per quanto inerisce al loro rinnovo, è dettata dal codice civile e dal decreto legislativo n. 209/2005, recante il codice delle assicurazioni private, pure nell'eventualità di un rinnovo tacito della polizza assicurativa dopo la scadenza, non avviene automaticamente un analogo rinnovo della delegazione convenzionale di pagamento. Pertanto, nel caso di rinnovo, anche tacito, della polizza assicurativa, sarà cura del dipendente richiedere la prosecuzione delle trattenute stipendiali mediante la delegazione convenzionale di pagamento. E' appena il caso di soggiungere che detta richiesta comporta, in pratica, un nuovo procedimento di autorizzazione, per cui sono dovuti dall'istituto delegatario gli oneri amministrativi <i>una tantum</i> , previsti per la ricezione e l'istruttoria dell'istanza, oltre, ovviamente, a quelli mensili per l'effettuazione delle trattenute e dei versamenti nonché per la disponibilità della relativa rendicontazione. |
| 83 | delegazione convenzionale di pagamento relativamente ad un contratto di assicurazione volto a | Sì. Al riguardo, si ricorda che la pertinenza di un'unità immobiliare è definita dall'art. 817 c.c., primo comma, per il quale sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di un'altra cosa, stante la destinazione effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un |

Assicurazioni RC auto

| n. | F.A.Q. | Risposta |
|----|--|--|
| 84 | E' possibile avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento per i contratti di assicurazione RC auto nell'ipotesi in | In proposito, va evidenziato che in ordine alle istruzioni diramate con strumenti di prassi in materia di assicurazioni RC auto – sebbene siano citati per lo più solo gli autoveicoli, i motoveicoli e i natanti – il riferimento va correttamente inteso, quanto al perimetro di applicazione, più genericamente a tutti i veicoli a motore, e più precisamente alle polizze attinenti all'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, obbligatorie in virtù dell'art. 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale sancisce che "I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi". In materia, l'esclusione dall'istituto della delegazione convenzionale di pagamento attiene alle ipotesi afferenti ai contratti riguardanti mezzi ad uso commerciale (utilizzati, ad esempio, da dipendenti in regime di lavoro a tempo parziale o part time) o mezzi d'opera. Non sussistono, quindi, altre limitazioni nei confronti di specifici veicoli, quali i ciclomotori o le minicar (dette pure "microcar" o "vetturette", più propriamente quadricicli leggeri o quadricicli c.d. "pesanti", a seconda delle caratteristiche tecniche possedute). In buona sostanza, è possibile il pagamento del premio assicurativo mediante delegazione convenzionale in relazione a tutti i veicoli a motore e a tutti i natanti, destinati all'uso privato, per i quali sia obbligatoria ex lege la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi e il relativo contratto risulti sottoscritto dal dipendente-delegante. Da quanto sopra esposto, quindi, anche i premi di assicurazione RC auto inerenti alle minicar e ai ciclomotori, sussistendo gli altri requisiti previsti, possano essere assolti dai dipendenti pubblici mediante la delegazione convenzionale di pagamento. |
| 85 | In cosa consiste il servizio "NoiPAssicura"? | E' il servizio che il DAG-DSII mette a disposizione dei dipendenti per stipulare un'assicurazione su un veicolo a motore (auto/moto/natante/ciclomotore). NoiPAssicura è un servizio automatizzato e lineare, attraverso il quale sarà possibile per il dipendente, direttamente dal proprio personal computer, acquistare, in pochi e semplici passi, una copertura assicurativa RC auto con le compagnie convenzionate, rateizzando il pagamento, in 12 mensilità di pari importo, senza alcun interesse aggiuntivo. Tale servizio, una volta terminata la fase di sperimentazione – prevedibilmente per il mese di giugno 2017 – consentirà a tutte le società di assicurazione che vorranno aderire, previa stipula di una convenzione unificata con il DAG-DSII, di incassare mediante delegazione convenzionale di pagamento i premi assicurativi rivenienti dai contratti di assicurazione RC auto stipulati con dipendenti dello Stato o con dipendenti pubblici le cui partite stipendiali sono gestite tramite il sistema NoiPA. |

ONLUS ed enti mutualistici

| n. | F.A.Q. | Risposta |
|----|--|---|
| 87 | Una Parrocchia può essere equiparata agli enti di assistenza e beneficenza e, quindi, ad una ONLUS? Perché ONLUS ed enti mutualistici sono trattati differentemente, quanto alla misura degli oneri amministrativi applicati, ai fini delle delegazioni convenzionali di pagamento? | l'ammissibilità e la legittimità delle richieste di delegazioni di pagamento – convenzionali o legali – del dipendente non può che rientrare nella sfera delle attribuzioni decisionali della relativa Amministrazione di appartenenza. Ad ogni modo, in ordine alla possibilità di considerare una Parrocchia alla stregua di un ente di assistenza e di beneficenza, a carattere generale, non emergono elementi idonei ad escludere, in assoluto, una siffatta evenienza. Occorre, quindi, procedere ad una puntuale verifica della situazione giuridica e fattuale, in relazione all'istituto della delegazione convenzionale di pagamento, per stabilire se la Parrocchia concretamente individuata possa rientrare nell'alveo dei soggetti che, ai fini in discorso, sono considerate ONLUS, in quanto svolgenti meritevoli attività di rilevanza sociale. Mentre per le ONLUS, rigorosamente intese, le trattenute stipendiali disposte con delegazione convenzionale di pagamento |
| 88 | determinazione degli oneri amministrativi tra ONLUS ed enti | Per dette ragioni, dunque, la misura degli oneri amministrativi è stata differenziata. No. Le indicazioni fornite in materia di oneri amministrativi si inseriscono direttamente nella convenzione, giusta previsioni recate dall'art. 5, comma 3, del facsimile della stessa (Allegato C alla circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015). Va da sé che, in sede di rinnovo della convenzione, ragioni di opportunità suggeriscono di procedere alla pertinenti integrazioni e modifiche. |
| | | Per completezza, si soggiunge che resta sempre ferma la possibilità, per l'ente mutualistico, di avvalersi della facoltà di recesso, seguendo le modalità contenute nell'art. 8 del cennato facsimile della convenzione. |

Nota (1) Integra l'Allegato I della circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015.